



23 NOV. 2020

VERBALE DI ASSEMBLEA

VERBALE ASSEMBLEA	DATA	29/10/2020
-------------------	------	------------

ORARIO INIZIO ASSEMBLEA ore 17,30

SOCI presenti	FIRMA
MASSIMO DANTE	<i>Massimo Dante</i>
OMBRETTA MIRAGLIO	<i>Ombretta Miraglio</i>
ROBERTO INVERNICI	<i>Roberto Invernici</i>
MASSIMO DEZZUTO	<i>Massimo Dezzuto</i>
MARY PIPICELLA	<i>Mary Pipicella</i>
MARIATERESA SUPPA	<i>Mariateresa Suppa</i>
ROBERTO BOCCHINO	<i>Roberto Bocchino</i>
MARIA GABRIELLA MASSIMETTI	<i>Maria Gabriella Massimetti</i>
PATRIZIA DANTE	<i>Patrizia Dante</i>
RENATO CORREGGIA	<i>Renato Correggia</i>
CAU BARBARA	<i>assente</i>

SOCI PRESENTI attraverso DELEGA	

ORDINE DEL GIORNO
1) VARIAZIONE STATUTO in OTTEMPERANZA del Codice del Terzo Settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.
2) VARIE ed EVENTUALI



VERBALE ASSEMBLEA	DATA	29/10/2020
--------------------------	-------------	-------------------

Apri l'assemblea il Presidente Massimo Dante, che ne assume la presidenza, verbalizza l'assemblea la Segretaria Maria Teresa Suppa.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata via esposizione avviso con evidenziato ora e luogo e ordine del giorno, nonché da convocazione diretta dei singoli soci, e che sono presenti n°10 soci su un totale di n°11 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sull'ordine del giorno riportato in avviso e sul presente verbale.

1) VARIAZIONE STATUTO in OTTEMPERANZA del Codice del Terzo Settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.

Il Presidente richiama quanto visto nell'assemblea dello scorso anno, il 05 maggio 2019, in relazione al Codice del Terzo Settore e alla necessità di adeguare lo Statuto alla Riforma. Ricorda ai soci che è stata fornita bozza del nuovo Statuto perché potesse essere guardata in anticipo.

Lascia la parola alla Tesoriera Massimetti a cui il Presidente ha dato compito di stilare la bozza dello Statuto, nonché approfondire le coerenze normative anche con l'ausilio della Consulente Fiorenza Gallo

Massimetti riprende alcuni punti in generale sulla Riforma del Terzo Settore:

- Il Codice del Terzo Settore ha riordinato e revisionato tutta la disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, ed ha definito in maniera più precisa di quali tipologie di Enti si compone il Terzo Settore, indicando parametri e vincoli
- Tutti gli enti del terzo settore sono ETS: e fra questi vi sono a) le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.) che è la tipologia di ente in cui TOADD si trasformerà quando non esisterà più l'anagrafe Onlus e lo "statuto" di Onlus; b) le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.); c) gli enti filantropici (artt. 37 e ss.); e) le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40); f) le reti associative (artt. 41 e ss.); g) le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.); e) le fondazioni e gli altri enti di carattere privato
- La denominazione ETS viene automaticamente acquisita dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS - Registro unico nazionale del terzo settore
- Permangono molti dubbi e poca chiarezza sugli obblighi riservati alle Onlus: con la consulente Fiorenza Gallo si sono cercati pareri esperti presso il Centro Servizi Volontariato, su riviste specializzate (Sole24 Ore, ItaliaOggi e Vita) e direttamente all'Agenzia dell'Entrata, ricevendo spesso anche pareri opposti. Si sta attendendo di poter colloquiare direttamente con l'Agenzia dell'Entrata ed ottenere un parere diretto
- E' stato pubblicato da pochi giorni in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, che definisce le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dove non vi è una sezione dedicata alle Onlus

La tesoriera Massimetti chiede all'assemblea, dunque di porre particolare attenzione alla fase di iscrizione al RUNTS

- Il procedimento di iscrizione delle ONLUS è diverso rispetto a quello delle altre organizzazioni. In quanto onlus TOADD potrà scegliere la sezione del RUNTS più adatta in cui iscriversi (appunto quella delle ODV) ma solo quando si smantellerà l'anagrafe Onlus che è gestita dall'AGENZIA delle ENTRATE. Per la chiusura di questa anagrafe bisogna aspettare che l'operatività fiscale delle norme previste dal Codice Terzo Settore sia attiva e valida, poiché è sottoposta al vaglio della Commissione europea (per valutare la compatibilità con i principi europei) Successivamente al vaglio della Commissione europea (che vuol dire che i nuovi regimi fiscali sono entrati in vigore), le onlus avranno tempo entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore dei nuovi regimi fiscali.

Il Presidente specifica, in relazione alle condizioni esposte dalla tesoriera, che il nuovo statuto verrà analizzato e validato questa sera, e l'entrata in vigore di tale Statuto avverrà entro e non oltre il 1° marzo del periodo di imposta successivo a quello dell'approvazione della Commissione Europea.



VERBALE ASSEMBLEA	DATA	29/10/2020
-------------------	------	------------

La tesoriera Massimetti aggiunge che in relazione alle specifiche attività TOADD potrà conservare la sua peculiarità di ente non a scopo di lucro, non commerciale, le cui finalità e scopi riportati nel nuovo Statuto non divergono per nulla dalle precedenti.

Ricorda inoltre che la legge prevede che:

• "In particolare, ai sensi dei commi 1 e 2, gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro devono redigere un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione; gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro possono predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa"

In tal senso TOADD potrà proseguire a redigere Rendiconto economico per cassa, così come è stato compilato fino ad ora.

La tesoriera distribuisce un estratto di un articolo cura di Gabriele Sepio, giurista esperto di economia, fisco e Terzo Settore, come supporto alla conoscenza e riflessione di tutti i soci.

Si procede dunque **CON LA LETTURA del NUOVO STATUTO**, articolo per articolo. Lo Statuto viene allegato al presente verbale.

Il Presidente pone ai voti l'approvazione del Nuovo Statuto

L'unanimità dei soci presenti in Assemblea APPROVA il nuovo Statuto.

Il Presidente pone ai voti che il presente nuovo statuto avrà validità ed effetto a partire dal 1° marzo del periodo successivo all'autorizzazione della Commissione europea prevista dall'art. 101, comma 10 del Codice del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

L'Assemblea APPROVA data di validità e effetto del Nuovo Statuto all'unanimità dei presenti

2) Varie ed eventuali

Nessuno punto da rilevare e discutere

Alle 20.00, avendo considerato esaurita la discussione per i punti all'OdG, e verificando non vi fossero più argomenti vari ed eventuali da discutere, il Presidente dichiara l'assemblea conclusa.

DECISIONI PRESE / RESPONSABILITA' / TEMPI

L'unanimità dei soci presenti in Assemblea DELIBERA :

- L'approvazione del testo del nuovo Statuto allegato
- La data di partenza della validità e dell'effetto del Nuovo Statuto, ossia dal 1° marzo del periodo successivo all'autorizzazione della Commissione europea prevista dall'art. 101, comma 10 del Codice del terzo settore

PUNTI APERTI / SOSPESO

nessuno

DOCUMENTI ESAMINATI / ALLEGATI

NUOVO STATUTO

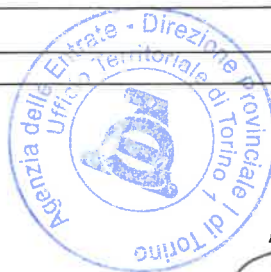
ORARIO FINE ASSEMBLEA: ore 20,00

REDATTO DA: Segretaria - Maria Teresa Suppa

Maria Teresa Suppa

Approvazione - FIRMA: Presidente Massimo Dante

Massimo Dante



23 NOV. 2020

Agenzia delle Entrate

DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1

Registrazione n. 6776

Serie ESSENTE

Cod. Trib. IL DIRETTORE



Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"TOADD ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato TOADD siglabile "TOADD ODV", in seguito chiamata Organizzazione di Volontariato.
2. La denominazione dell'Organizzazione di Volontariato sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Organizzazione di Volontariato ha sede legale nel Comune di San Giorgio Canavese (TO) via del Paschetto, n. 3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Altre filiali, succursali, delegazioni o unità operative potranno essere istituite in Italia o all'estero con deliberazione del consiglio direttivo.
4. La durata dell'Organizzazione di Volontariato è illimitata nel tempo ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 14 del presente Statuto
5. L' Organizzazione di Volontariato è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro.

Art. 2

Statuto

1. L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente statuto, e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione di Volontariato; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4

Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5

Scopi e finalità

1. L'Organizzazione di Volontariato esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale L'Organizzazione di Volontariato ha per scopo:



- a. Proporsi in modo attivo, specificatamente, ma non esclusivamente, nell'ambito del territorio africano con progetti che mirino al soddisfacimento di esigenze prioritarie ed elementari e alla promozione e sostegno di processi di autonomia e valorizzazione delle peculiarità di singoli e di territori;
- b. Fornire beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- c. Sostenere in particolare bambini e donne in condizioni di difficoltà: operare e intervenire per sostenere la parità di accesso alle opportunità di crescita e sviluppo;
- d. Arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Art. 6 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 5 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Organizzazione di Volontariato si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale una o più tra le seguenti attività di interesse generale:
 - a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (rif. u) art. 5 del D.lgs 117/2017);
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa generale (rif. d) art. 5 del D.lgs 117/2017);
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (rif. c) art. 5 del D.lgs 117/2017);
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (rif. i) art. 5 del D.lgs 117/2017);
 - e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (rif. l) art. 5 del D.lgs 117/2017);
 - f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (rif. v) art. 5 del D.lgs 117/2017);
 - g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (rif. w) art. 5 del D.lgs 117/2017);
 - h) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (rif. x) art. 5 del D.lgs 117/2017).
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni dai propri aderenti in modo volontaristico, personale, spontaneo e gratuito.
3. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni dell'Organizzazione di Volontariato si concretizzeranno in:
 - a) Organizzazione di raccolte di fondi e/o di generi di prima necessità;
 - b) Sostegno alle iniziative formative e scolastiche volte alla crescita personale, al sostegno dello sviluppo e all'aumento dell'autonomia di donne e bambini in difficoltà;



- c) Invio di persone volontarie nei territori di intervento – Africa e Italia - per seguire specifici progetti o campagne, o per una più stabile presenza di servizio;
- d) Sostegno alle iniziative economiche intraprese nel territorio, anche mediante l'invio di fondi e/o beni strumentali, al fine di fornire e costruire impianti, strutture e quant'altro consenta l'avvio e il consolidamento di processi autonomi di sviluppo;
- e) Esercizio di attività commerciali i cui ricavi saranno destinati esclusivamente ed obbligatoriamente al perseguimento di fini di solidarietà e beneficenza;
- f) Organizzazione e realizzazione di manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi sociali.

- 
- 4. L' Organizzazione di Volontariato, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci. .
 - 5. Nel caso l'Organizzazione di Volontariato eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i..
 - 6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di Volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
 - 7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e s.m.i.).
 - 8. Ogni forma di rapporto economico con l'Organizzazione di Volontariato derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
 - 9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i..
 - 10. L' Organizzazione di Volontariato può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 7 Soci

- 1. Possono fare parte dell'Organizzazione di Volontariato tutte le persone fisiche o le Organizzazioni di Volontariato che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 2. Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle eventuali organizzazioni di volontariato socie.
- 3. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 8.
- 4. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e s.m.i il numero dei soci è illimitato, e non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno

Art. 8 Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta.
2. Viene deliberata dall'Assemblea dei soci ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Organizzazione di Volontariato.
3. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
4. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. L'eventuale rigetto dell'istanza deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni.
6. Avverso al rigetto è ammesso il ricorso all'assemblea dei soci entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
7. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Assemblea e/o al Presidente e/o al Consiglio direttivo dell'Organizzazione di Volontariato;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Organizzazione di Volontariato;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 90 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
8. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
9. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Organizzazione di Volontariato sia all'esterno per designazione o delega.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV
11. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
12. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 9

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Organizzazione di Volontariato e alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Organizzazione di Volontariato, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Organizzazione di Volontariato;

- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci.

Art. 10

Volontario e attività di volontariato

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata (vedi Art.6 comma 6, presente Statuto), entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 11

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente
 - d. Organo di controllo
 - e. Organo di revisione
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 12

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Organizzazione di Volontariato, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti gli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ove prevista, e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 1 associato.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Organizzazione di Volontariato, o da chi ne fa le veci. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7. La convocazione è inoltrata per iscritto e può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati, con comprovata ricezione e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione, con quindici giorni di anticipo.
8. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
9. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
10. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
11. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
12. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Il verbale è conservato presso la sede dell'organizzazione.
13. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Organizzazione di Volontariato. È ordinaria in tutti gli altri casi.



Art. 13

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione di Volontariato: discute ed approva i programmi di attività;
 - c. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - d. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - h. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - i. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - j. delibera sull'esclusione dei soci;
 - k. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - l. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - m. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;
 - n. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato;
 - o. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;

- p. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 14

Assemblea straordinaria dei Soci

- 
1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 12.
 2. L'Assemblea straordinaria
 - a. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
 - b. delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'Organizzazione di Volontariato nonché relativa destinazione del patrimonio
- L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 15

Consiglio Direttivo

1. L'organo di amministrazione, Consiglio Direttivo, governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 consiglieri scelti fra le persone fisiche associate, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
5. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente dell'Organizzazione di Volontariato è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea, assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione, tra cui il Tesoriere.
7. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Organizzazione di Volontariato, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
8. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
9. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

10. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - g) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
12. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti.
13. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 3 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
14. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un consigliere designato dal consiglio stesso, sono sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e vengono conservati agli atti.
15. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
17. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 16 **Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dell'Organizzazione di Volontariato a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'ODV e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Organizzazione di Volontariato; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
5. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione Consiglio Direttivo, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

6. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e Consiglio Direttivo.

ART. 17

Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e s.m.i, può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. L'organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

Organo di Revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017 e s.m.i, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 1 volta consecutiva.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Organizzazione di Volontariato, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 19

Libri sociali

1. L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Art. 20

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Organizzazione di Volontariato durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Organizzazione di Volontariato;
 - b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Organizzazione di Volontariato;
 - c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Organizzazione di Volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e s.m.i.);
 - f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i..



ART. 21

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Organizzazione di Volontariato a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017)

ART. 22

Bilancio

1. L'esercizio sociale dell'Organizzazione di Volontariato ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio dell'Organizzazione ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
3. Il Bilancio deve rappresentare maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.
4. Il Consiglio Direttivo deve sottoporre il Bilancio per l'approvazione all'Assemblea ordinaria dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno

ART. 23

Bilancio sociale

1. E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24
Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'ODV, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione di Volontariato.

Art. 25
Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 26
Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 27
Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Roberto Caruso



STATUTO Organizzazione di Volontariato TOADD ODV

Suppe Mario Ferese

